

Avv. Elena Spina
Viale delle Milizie n. 9
00192 Roma
tel 06 -35346202 - tel./fax + 39 06 35346270 – cell. 348 7624764
[e-mail: elenaspina@hotmail.com](mailto:elenaspina@hotmail.com)
[pec: avvocatessaelenaspina@pec.it](mailto:avvocatessaelenaspina@pec.it)

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DEL LAZIO – SEDE DI ROMA -
RICORSO R.G. N. 9967/2019
ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI
PER**

dott.ssa **SONIA SOCINI** nata a Monza in data 12 febbraio 1972 residente a Segrate in via Romagna 9 **rappresentata e difesa dall'avv. Elena Spina** (c.f.SPNLNE69L50D086N-avvocatessaelenaspina@pec.it-[fax:0637514625](tel:0637514625)), ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, Viale delle Milizie n. 9, come da procura in calce al presente ricorso.

- ricorrente-

CONTRO

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale di Stato e presso la stessa domiciliata in Via dei Portoghesi n. 12 – 00186 – Roma;
- **Commissione giudicatrice del concorso** di cui al Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90 del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– *00186 ROMA*

- **Comitato scientifico di cui Bando D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 nominato ex D.M. Miur n. 138 del 3 agosto 2017 in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA**
- **Sotto-commissione esaminatrice 19** nominata con Decreto Direttoriale N. 2080 del 31 dicembre 2080 del 31 dicembre 2018 e successive modifiche **in persona del Presidente p.t. rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato ed ex lege domiciliato presso i suoi uffici in Roma via dei Portoghesi 12 – Roma.– 00186 ROMA.**

resistenti-

nei confronti di

- **Pispisa Emanuela,** [REDACTED]
- **Giuseppina Santangelo** [REDACTED]

– controinteressati-

Per l'annullamento

Della Graduatoria degli idonei Decreto Dipartimentale n.1205 del 01 agosto 2019 di approvazione della graduatoria generale nazionale per merito e titoli del concorso stesso per dirigenti scolastici, formata sulla base del punteggio finale conseguito dai candidati ai sensi dell'articolo 10, comma 7 del Bando e, a parità di punteggio complessivo, delle preferenze di cui all'articolo 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nonchè per l'annullamento della stessa graduatoria, allegata al decreto che ne costituisce parte integrante Avviso prot.n. 35372 dell'1 agosto 2019, tutti nella parte in cui non provvede a riesaminare la posizione del ricorrente e la esclude Nonchè di tutti gli atti presupposti, collegati, connessi e consequenziali, anche di estremi ignoti laddove lesivi degli interessi di chi ricorre, ivi compresi i

provvedimenti autorizzatori delle nomine in ruolo.

FATTO

Chi ricorre ha impugnato innanzi a questo ecc.mo Collegio il provvedimento di mancato superamento della prova orale e del concorso, e del Verbale n. 5 del 27 maggio 2019 delle operazioni relative allo svolgimento della prova orale e della relativa scheda di valutazione di chi ricorre di cui alla procedura concorsuale indetta dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca con DDG n. D.d.g. n. 1259 del 23 novembre 2017 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, IV serie speciale del 24 novembre 2017 n.90, nonché tutti i provvedimenti connessi come risulta dal ricorso principale che deve intendersi qui integralmente richiamato.

Come noto la vicenda è relativa al D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017, «Corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche statali» (GU n 90 del 24.11.2017), è stata bandita la procedura concorsuale per la selezione di dirigenti scolastici: la selezione ha previsto quattro fasi (preselezione, prova scritta, prova orale, formazione). Chi ricorre ha presentato domanda e brillantemente superato le preselezioni e le prove scritte del Concorso. da ultimo, non ha superato la prova orale, svolta in data 27 maggio 2019 avendo ottenuto il voto di 54 stante il punteggio minimo di 70.

Lo svolgimento della prova orale ha fatto emergere delle criticità e irregolarità che testimoniano di un procedimento irregolare ed illegittimo sotto numerosi profili, sui quali è notizia dei quotidiani nazionali, che sta indagando addirittura la Procura di Roma iniziando a convocare diversi candidati che hanno partecipato alle prove orali.

Da ultimo l'Amministrazione, nonostante la gravità delle numerose irregolarità denunciate dai canddiati del concorso e dalla stessa ricorrente non ha in alcun modo riesaminato la vicenda concorsuale, anzi ha emesso la graduatoria definitiva qui impugnata.

Tutto ciò premesso, i provvedimenti impugnati lesivi degli interessi ivi tutelati, tornano a

confermare l'illegittimo operato dell'Amministrazione con nuova potenzialità lesiva della graduatoria emessa, parziale e illegittima costituita senza il riesame della posizione della ricorrente meritano di essere annullati, del tutto illegittimi nella parte in cui confermano i profili di illegittimità già avanzati col ricorso principale che si rinnovano in questa sede attraverso i seguenti motivi di diritto.

MOTIVI

- I. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. **(ILLEGITTIMA COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE GUDICANTE)**

Il mancato riesame della vicenda concorsuale da parte della P.A. e l'emissione della graduatoria definitiva, che illegittimamente esclude chi ricorre rinnova il motivo di impugnazione relativo alla gravissima illegittimità della composizione sia della Commissione Plenaria, sia di quella specifica. In particolare, si lamenta quanto già questo ecc.mo Collegio adito ha verificato con sentenza n. 8655/2019 ossia che le modalità ed i criteri di valutazione erano ab origine invalidi siccome adottati da un organo illegittimamente costituito. Al riguardo, occorre rimarcare che nella seduta Plenaria del 25 gennaio 2019 l'organo tecnico si era riunito a composizione allargata, ossia con la partecipazione non solo dei membri della Commissione centrale, ma anche dei componenti e/o rappresentanti delle singole Sotto-Commissioni e, in tale

occasione, venivano definiti i criteri di valutazione poi utilizzati per la correzione delle prove e l'attribuzione dei punteggi. Stessa sorte ha avuto evidentemente **anche la determinazione dei quadri generali di riferimento e dei criteri e modalità per le prove orali, considerato che la Commissione ha determinato e lavorato anche nella predisposizione dei quadri di riferimento di TUTTE LE PROVE, infatti il regolamento 138 /2017** stabiliva: «Art. 13 Predisposizione delle prove. 1. Con decreto del Ministro e' istituito un Comitato tecnico-scientifico per la redazione: a) dei quesiti a risposta multipla della prova preselettiva; b) dei quesiti a risposta aperta e a risposta chiusa in lingua straniera della prova scritta; C) dei quadri di riferimento in base ai quali sono costruite e valutate tutte le prove di cui al presente articolo, incluse quelle di cui ai commi 6 e 7 dell'articolo 17». .

Come ha verificato questo ecc.mo Collegio, e come ricostruito in fatto **nel consesso figuravano anche componenti che versavano in una condizione di incompatibilità e/o erano in conflitto di interessi, sicché non avrebbero potuto essere destinatari di alcuna nomina, ad esempio la candidata Sonia Schirato pare sia stata in passato nel comitato di valutazione dei dirigenti scolastici e abbia quindi concorso a valutare la Dirigente Laura Virli che ieri era valutata oggi valutatrice della Commissione 16** . Questo ecc.mo Collegio dle resto ha già verificato altre incompatibilità, che in particolare il decreto direttoriale della Direzione Generale per il personale scolastico, prot. n. 2080 del 31 dicembre 2018, è illegittimo nella parte in cui nomina il dott. Angelo Francesco Marcucci, quale componente della 12° Sotto-Commissione, la dott.ssa Elisabetta Davoli, quale componente della 11° Sotto-Commissione, e la dott.ssa Francesca Busceti, quale componente della 18° Sotto-Commissione. Con riferimento alla dott.ssa Davoli e alla dott.ssa Busceti questo ecc.mo Collegio del Tar ha già evidenziato che risultano aver svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso.

Pertanto questi componenti della Commissione risultavano in gravissime posizioni di incompatibilità inaccettabili. In tal senso, l'art. 16, co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, *«non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici»*. Ovvio pertanto la necessità che un soggetto che si sia attivamente occupato della formazione dei futuri candidati non figuri nelle Commissioni esaminatrici destinate proprio a selezionare i vincitori, dal momento che, diversamente, si verrebbe ad ingenerare una situazione di potenziale conflitto di interessi idonea a compromettere l'attendibilità delle valutazioni e, quindi, la trasparenza e correttezza delle operazioni concorsuali. Questo Collegio ha anche spiegato che più articolata e complessa, poi, è la posizione del dott. Marcucci, che pare egli stesso abbia tenuto dei corsi di formazione. Al momento del conferimento dell'incarico e tuttora, egli risulta essere il Sindaco del Comune di Alvignano, in Provincia di Caserta, di talché, in quanto organo elettivo, non poteva essere nominato in alcuna commissione esaminatrice per pubblici concorsi di reclutamento secondo quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487. La carica politica rivestita dal commissario è di per sé suscettibile di determinare un evidente rischio di sviamento delle funzioni attribuite in ragione dell'incidenza del munus publicum rispetto al servizio pubblico di istruzione scolastica statale. 12. **Al riguardo, si ritiene che queste componenti abbiano inevitabilmente inquinato anche la regolarità della determinazione e disciplina delle modalità e criteri di svolgimento e valutazione della prova orale di cui senz'altro a norma del bando si sono occupati e pertanto deve essere**

sottolineato quanto letteralmente già chiaramente evidenziato da questo ecc.mo

Collegio che:

a) sul piano più strettamente giuridico la Sezione ha di recente precisato che la Commissione esaminatrice opera come collegio perfetto in tutti i momenti in cui vengono adottate determinazioni rilevanti ai fini della valutazione dei candidati (cfr. TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 14 novembre 2018, n. 10964. In termini, cfr. ex multis Cons. Stato, Sez. VI, 18 settembre 2017, n. 4362); la presenza anche di un solo componente versante in situazione di incompatibilità mina in radice il principio del collegio perfetto con conseguente invalidità delle attività svolte.

b) l'art. 16 co. 2, lett. d) del D.M. 3 agosto 2017 n. 138, recante proprio la disciplina regolamentare del concorso de quo, statuiva espressamente che i componenti dell'organismo tecnico, tra l'altro, «non debbono svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attività o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei dirigenti scolastici» con la conseguenza che non potevano essere nominati come componenti delle sottocommissioni le dott.sse Davoli e Busceti che avevano svolto attività formative nell'anno precedente all'indizione del concorso;

c) poiché non è contestato che nella seduta plenaria del 25 gennaio 2019, nel corso della quale la Commissione ha validato i quesiti e tra l'altro ha definito la griglia di valutazione hanno preso parte i membri versanti in situazioni di incompatibilità, quali quelli poc'anzi indicati, ne consegue che la presenza di tali membri rende illegittimo l'operato della commissione nella parte in cui sono stati fissati i criteri di valutazione;

d) **ne discende ulteriormente che tale illegittimità si riverbera a cascata sull'operato di tutte le commissioni, essendo stati i criteri di valutazione e modalità di svolgimento definiti da organismo illegittimamente formato.** La giurisprudenza del Consiglio di Stato ha in tale ottica affermato il principio che “del

resto la ratio dell'incompatibilità stabilita dall'art. 6, comma 2, del D.M. n. 96/2016 risiede nell'esigenza di evitare che i candidati che hanno seguito corsi di preparazione al concorso possano risultare avvantaggiati dalla presenza in commissione di un loro docente” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 25.3.2019 n. 1965).

II. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 e di quanto previsto dall'art. 35, co. 3, lett. e) del D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e dall'art. 9, co. 2 del d.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. **(ILLEGITTIMA MANCATA PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DI VALUTAZIONE, GRIGLIE E QUESITI – ILLEGITTIMITÀ DELLA ULTERIORE PROVA PRATICA SOMMINISTRATA A CHI RICORRE – ILLEGITTIMA MANCATA CONSIDERAZIONE NELLA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DELLO SCRITTO E MANCATA PRE-VALUTAZIONE DEI TITOLI)**

Altrettanto illegittima è la graduatoria anche in relazione al seguente motivo. Come ricostruito nel ricorso principale nonostante la natura nazionale della prova, le sottocommissioni illegittimamente hanno gestito la prova in maniera differenziata, così come ha fatto per la ricorrente ocn l'utilizzo di una griglia del tutto arbitraria e incapace di motivare e rappresentare una idonea valutazione della prova, operando senza che siano state PRE- individuate delle univoche e coerenti

modalità generali, criteri e griglie E DETERMINAZIONE DEI QUESITI, questo è un iter irregolare che ha aggravato senz'altro la parità di trattamento. La Commissione ha valutato la ricorrente in maniera del tutto contraddittoria rispetto alle norme dello stesso Bando e senza preventivamente individuare una corretta e chiara scala di criteri e griglia di valutazione, nonché modalità sicure nella gestione dei quesiti e delle buste.

Il bando sul punto, all'Art.9 disponeva LA NECESSARIA PREDETERMINAZIONE DI QUESITI E CRITERI nei seguenti termini: *La prova orale consiste in: a) un colloquio sulle materie d'esame di cui all'art.10 c.2 del decreto ministeriale che accerta la preparazione professionale del candidato sulle medesime e sulla verifica della capacità di risolvere un caso riguardante la funzione del dirigente scolastico; b) una verifica della conoscenza degli strumenti informatici e delle tecnologie della comunicazione normalmente in uso presso le istituzioni scolastiche; c) una verifica della lingua prescelta dal candidato tra francese, inglese, tedesco e spagnolo al livello B2 del CEF, attraverso la lettura e la traduzione di un testo scelto dalla Commissione ed una conversazione nella lingua prescelta.*

3. I quesiti di cui alle lettere a), b) e c) del comma 2 sono predisposti dalla Commissione e dalle Sottocommissioni del concorso. La Commissione e le sottocommissioni scelgono altresì i testi da leggere e tradurre nella lingua straniera indicata dal candidato. 4. Al colloquio sulle materie d'esame, all'accertamento della conoscenza dell'informatica e all'accertamento della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato, nell'ambito della prova orale, la Commissione del concorso attribuisce un punteggio nel limite massimo rispettivamente di 82, 6 e 12. Il punteggio complessivo della prova orale è dato dalla somma dei punteggi ottenuti al colloquio e nell'accertamento della conoscenza dell'informatica e della lingua. La

prova orale e' superata dai candidati che ottengono un punteggio complessivo pari o superiore a 70 punti. 5. I quadri di riferimento, di cui all'art. 13, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale, in base ai quali e' costruita e valutata la prova orale sono pubblicati sul sito internet del Ministero, prima dell'inizio della prova stessa. 6. La Commissione e le Sottocommissioni esaminatrici, prima dell'inizio della prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte”.

Invece, dalle modalità applicate dello svolgimento della prova è emerso che non c'è stata nessuna pre determinazione generale dei quesiti né dei criteri di valutazione, ma soltanto l'indicazione dei quadri di riferimento, che peraltro hanno illegittimamente non rispettato quanto previsto dal bando arrivando ad imporre una ulteriore prova priva di ogni predeterminata disciplina. Quanto si dice ha senz'altro compromesso il corretto svolgimento della prova orale e anche della operazione di valutazione, rendendo la procedura illegittima e carente del rispetto dei principi di attendibilità, pari trattamento e trasparenza. La sottocommissione ha seguito irregolari modalità di predisposizione dei quesiti e di apertura delle buste. Nell'espletamento della prova di chi ricorre sono state sottoposte buste aperte, una per ogni prova. Il quesito estratto da ogni busta risultava essere scritto su un foglio bianco privo di alcuna forma di ufficialità. Le buste che contenevano i quesiti da sottoporre ai candidati della giornata restavano sempre aperte.

Quanto alle domande offerte appaiono essere del tutto estranee ai programmi di studio ed ai quadri di riferimento forniti dal Miur.

L'aspetto maggiormente grave di questa modalità è emerso anzitutto per le domande della prova informatica, che hanno trasformato l'orale in una ulteriore

prova pratica, del tutto aggiuntiva ed ultronea rispetto a quanto previsto dal Bando e con modalità frastagliate e differenti di Commissione in Commissione.

Mentre il bando prevedeva soltanto la verifica della “conoscenza”, la prova è diventata una prova laboratoriale pratica assolutamente non prevista dal bando

Sono state violate quindi, in primo luogo, le VIGENTI NORME DI LEGGE IN MATERIA DI ACCESSO AGLI IMPIEGHI NELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, che disciplinano dettagliatamente quale sia un legittimo percorso valutativo delle Commissioni esaminatrici, sotto numerosi profili.

Ma oltre alle contraddizioni dette, violato è anche il disposto di cui all’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 487 del 1994 nella parte in cui vi è una evidente sproporzione e contraddizione nella predisposizione e applicazione della tecnica valutativa.

Infatti, il Bando impone all'art. 10, comma 7 che l'operazione di costituzione della graduatoria di merito e quindi della individuazione dei vincitori sia il frutto della somma del voto/punteggio assegnato allo scritto, all'orale e alla valutazione dei titoli: “ *Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.* ”, appare pertanto illegittimo non aver valutato i titoli dopo le prove scritte, anche se il Bando prevedeva espressamente che dopo le prove scritte i candidati dovessero appunto dichiarare i propri titoli. Considerato anche l'aumento del numero dei posti avvenuto in corso d'opera appare gravemente illegittimo non aver valutato complessivamente la prova della ricorrente.

L’art. 8, del d.P.R. 9.5.1994, n. 487 dedicato alla diversa tipologia di concorsi per titoli ed esami, prevede, al comma 4, che “*La votazione complessiva è determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d’esame*”. MENTRE NELLA NOSTRA VICENDA IL

MANCATO SUPERAMENTO DELLA RICORRENTE E' CONSEGUITO AD UNA VALUTAZIONE NON COMPLESSIVA, MA LIMITATA ALLA SOLA ATTRIBUZIONE DEL VOTO ORALE, SENZA CHE LA VALUTAZIONE ABBIA CONSIDERATO ANCHE IL BRILLANTE SUPERAMENTO DELLE PROVE SCRITTE E SENZA ALCUNA VALUTAZIONE DEI TITOLI DELLA RICORRENTE. Si impugna pertanto nella parte in cui il Bando sia interpretato come contrario alle norme del citato regolamento di concorso, lasciando spazio a disposizioni contraddittorie e poco chiare per l'individuazione dei vincitori. Inoltre nella parte in cui sia interpretato nel senso di aver previsto una prova ulteriore di tipo laboratoriale, che di fatto ha determinato il mancato superamento del concorso.

Secondo la predetta disposizione normativa la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, deve essere effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.

La finalità della predetta norma è quella di garantire l'imparzialità dell'operato della commissione giudicatrice, la quale è assicurata dalla valutazione dei titoli in un momento anteriore, per modo da evitare che l'attribuzione di tale punteggio possa essere condizionata dalla previa conoscenza del risultato delle prove scritte.

Al riguardo, assumono rilievo assorbente le censure relative alla violazione dell'art. 8, comma 1, del d.P.R. 9.5.1994, n. 487 ("Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, è effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati"), nonché dell'art. 12, comma 2, del medesimo d.P.R. ("2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali").

L'illegittimità di tale *modus procedendi*, nel caso di specie, non è poi elisa dalla circostanza che il bando di concorso abbia dettagliatamente elencato la tipologia dei

titoli valutabili e il massimo punteggio loro attribuibile, essendo rimessa alla commissione, quantomeno, la valutazione circa la riconducibilità dei titoli dichiarati dai candidati a quelli stabiliti nonché l'attribuzione dello specifico peso ponderale, nell'ambito del *range* predeterminato dalla *lex specialis*.

Per quanto poi riguarda il fondamento dell'obbligo partecipativo previsto dall'art. 12, comma 2, del d.P.R. n. 487 del 1994, appare pertinente il precedente del Cons. St., sez. V[^], sentenza n. 2584/2015, secondo cui esso consiste, da un lato, “nel rendere noto ai concorrenti prima dello svolgimento dell'ultima prova il punteggio provvisoriamente conseguito fino a tale momento, così da calibrare di conseguenza la preparazione per essa”, e, dall'altro lato, nell'assicurare “una rigida scansione dei diversi momenti valutativi nei quali si articola la selezione concorsuale, così da prevenire qualsiasi rischio che i punteggi di merito possano essere manipolati a scopo di indebiti favoritismi”.

Trattandosi quindi di un adempimento procedimentale finalizzato alla tutela delle descritte inderogabili esigenze di trasparenza ed imparzialità, la sua mancata osservanza non può ritenersi priva di valenza invalidante *ex art. 21-octies*, comma 2, l. n. 241/1990, per effetto della predeterminazione *ex ante* dei criteri di valutazione dei titoli.

Mutuando una terminologia penalistica, l'illegittimità in questione può quindi essere definita “di pericolo astratto”, analogamente a quanto si afferma per il caso di violazione della regola dell'anonimato delle prove concorsuali (Ad. Plen., 20 novembre 2013, n. 26).

La giustizia amministrativa ha più volte ricordato l'importanza della sequenza procedimentale prevista dall'art. 8 del d.P.R. n. 487 del 1994, la quale “garantisce [...] l'imparzialità dell'operato della commissione giudicatrice del concorso, evitando in tal modo che l'attribuzione del punteggio per i titoli possa essere condizionata

dalla previa conoscenza del risultato delle prove scritte”, calibrando così i punteggi da attribuire ai candidati (per tutte vedi Cds sentenza n. 786 del 1984).

Orbene, va anche aggiunto che nella nostra vicenda non soltanto non c'è stata valutazione dei titoli, ma neanche vi è traccia di alcuna considerazione nella scelta della Commissione di respingere la candidata qui ricorrente del brillante superamento delle prove scritte, mentre secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale, nei concorsi per titoli ed esami il punteggio complessivo **è costituito dalla somma del punteggio conseguito per la valutazione dei titoli, dalla media del punteggio realizzato nelle prove scritte e dal punteggio attribuito alla prova orale** (Cons. Stato Sez. V – 7 ottobre 2013 n. 4922).

Ciò in quanto, pur non prevedendo espressamente il comma 4 dell'art. 8 del D.P.R. n. 487 del 1994 il criterio della media dei voti riportati nelle prove scritte – esplicitamente richiamata solo dall'articolo 7 comma 3, per i concorsi per soli esami – tale norma deve essere sottoposta ad una lettura coordinata con il precedente articolo, imponendo ragioni sistematiche di coordinamento normativo che il criterio della media dei voti per le prove scritte si applichi anche ai concorsi per titoli ed esami.

E l'art. 7 comma 3, del D.P.R. n. 487 del 1994 – contenente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi – prevede, poi, che nei concorsi per soli esami “Il punteggio finale è dato dalla somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte o pratiche o teorico-pratiche e della votazione conseguita nel colloquio”.

Invero, un'eventuale differenziazione del criterio di valutazione delle prove scritte in ragione della tipologia di concorso – per soli esami o per titoli ed esami – sarebbe irrazionale, atteso che l'unica differenza tra il concorso per titoli ed esami e quello per soli esami è data dall'aggiunta del punteggio per i titoli, rimanendo entrambe strutturate su prove scritte ed orali.

Si deve ulteriormente rilevare che le prove scritte, sia nei concorsi per titoli ed esami che in quelli per soli esami, pur essendo formalmente articolate in più elaborati e su più materie, costituiscono una prova unitaria al pari di quella orale, con la conseguenza che appare logico che debbano essere valutate sulla base del loro valore mediato in entrambi i concorsi.

III. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.p.r. n. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 del 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONEVOLEZZA, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. (ASSENZA ILLEGITTIMA DI COLLEGIALITÀ DELLE OPERAZIONI DI VALUTAZIONE)

La regola generale in materia di funzionamento delle commissioni di concorso è che le stesse si atteggino quali collegi perfetti in tutti i momenti in cui siano chiamate ad adottare determinazioni rilevanti, comprese la valutazione delle prove orali. GIA' DA VERBALE N. 3 DEL 25 GENNAIO 2019 LA COLLEGIALITA' NEL CONCORSO IN QUESTIONE E' STATA ANCHE INCREDIBILMENTE AUTORIZZATA COME VIRTUALE. MA IN OCCASIONE DELLA PROVA ORALE E' STATA ULTERIORMENTE VIOLATA, i Commissari infatti si sono distribuiti fisicamente distanziati nell'aula della prova e la prova informatica è stata svolta completamente e fisicamente distante dal Collegio giudicante, ATTEGGIANDOSI QUALE PROVA DEL TUTTO A SE' STANTE PRIVA DI CRITERI E MODALITA' PREVENTIVATE LASCIATA AL PURO ARBITRIO DEI SINGOLI

COMMISSARI “INFORMATICI” DELLE VARIE COMMISSIONI. Inoltre, diversi commissari hanno abbandonato il collegio di commissione e avviato lunghissime interazioni telefoniche private, che inevitabilmente hanno comportato la violazione delle regole basilari della collegialità in questo tipo di attività, in poco è stato fisicamente impossibile che tutti i commissari assistessero alla prova orale.

Nelle procedure concorsuali rileva l'osservanza dei principi di imparzialità e di trasparenza delle valutazioni, ai quali l'Amministrazione deve conformarsi (Cons. Stato, V, 12.6.2009, n. 3744), cosicché il dubbio ingenerato da quanto accaduto è tale da rendere opache e inaffidabili le modalità di conduzione della valutazione degli orali, in assenza di un diverso elemento oggettivo dal quale desumere che, in concreto, la commissione non sia mai stata nella sua versione collegiale al momento dello svolgimento della prova. (TAR TOSCANA - SEZIONE PRIMA 19.04.2013, N. 646)

IV. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 DEL 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÈ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.(CONTINUA MODIFICA NELLA COMPOSIZIONE DEL COMITATO SCIENTIFICO E DELLA COMMISSIONE).

Altrettanto illegittimo è emettere la graduatoria senza alcun riesame della vicenda concorsuale in relazione al dato che sia il Comitato scientifico, sia la Commissione

“madre”, sia le sotto Commissioni sono state più e più volte modificate, attraverso i decreti m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000044.18-01-2019; DDG 664 del 14_05_19; m_pi.AOODPIT.REGISTRO DECRETI DIPARTIMENTALI(R).0000859.06-06-2019, e numerosi altri pubblicati sul sito ufficiale del Miur, con aggravio della trasparenza e della regolarità del cammino concorsuale, soprattutto alla luce delle gravissime difficoltà connesse alla predisposizione dei criteri di valutazione e applicazione e uso del meccanismo informatico. Inoltre, anche il Comitato scientifico che deve essere nominato per ogni tornata concorsuale, ha subito diverse modifiche e integrazioni anche per carenza di membri esperti in alcune delle lingue straniere, spagnolo e tedesco, con note 31106 del 5 luglio 2018; 563 del 24 luglio 2018; 336 del 26 aprile 2018.

Quindi le commissioni della presente tornata concorsuale sono state più e più volte modificate ledendo palesemente la stessa continuità della valutazione e della pre determinazione dei criteri, griglie, modalità di svolgimento della prova orale e informatica, come visto del tutto mancata.

Ebbene, ritiene questa difesa che gli esami svolti dalla ricorrente non siano stati valutati secondo i principi e criteri oramai cristallizzati dalla giurisprudenza amministrativa per la quale, se è pur vero che *“il giudizio tecnico discrezionale di una Commissione esaminatrice di un concorso costituisce la tipica espressione di un giudizio di puro merito, e come tale non sindacabile in sede di legittimità, nel caso di valutazione di titoli, il giudizio della Commissione esaminatrice - in coerenza con i principi costituzionali di cui agli artt. 24, 97 e 113 Cost. - è pienamente sindacabile quando emerga l'irragionevolezza, la contraddittorietà, la manifesta ingiustizia e l'apoditticità della motivazione del provvedimento alla luce dei presupposti e delle circostanze di fatto”* (TAR Lazio, Sez. III, 18.12.2006, n. 14793, così anche TAR Lazio, Sez. I, 19,1,2009, n. 361 *et ex multis* Consiglio di Stato, decisione n. 1157/2001). Inoltre, i vizi ci portano a ricordare altresì come *“In tema di apprezzamento formulato dalla Commissione esaminatrice, la cognizione del giudice amministrativo è piena, in conformità al più recente orientamento giurisprudenziale, per il quale pur non*

potendo il giudice sostituirsi all'Amministrazione (in quanto il potere di sostituzione è proprio soltanto della giurisdizione di merito) il sindacato di giurisdizione non è per questo limitato ad un esame estrinseco della valutazione discrezionale (secondo i noti parametri di logicità, congruità e completezza dell'istruttoria), dovendo invece l'oggetto del giudizio estendersi all'esatta valutazione del fatto, secondo i parametri della disciplina nella fattispecie applicabile. In tale ottica, e in applicazione del principio di effettività della tutela delle situazioni soggettive protette, rilevanti a livello comunitario (quale principio imposto anche dall'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali), se è vero che il giudice non può sostituirsi all'Amministrazione, è anche vero che **il medesimo giudice non può esimersi dal valutare l'eventuale erroneità dell'apprezzamento dell'Amministrazione stessa, ove tale erroneità sia in concreto valutabile**. (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). Per tale motivo, **“Il giudice amministrativo può considerare viziata da eccesso di potere la valutazione della Commissione che si pone al di fuori dell'ambito di attendibilità, quando non appaiano rispettati parametri tecnici di univoca lettura, ovvero oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia.** (Consiglio di Stato, sent. n. 2461/2011). E non può essere preso a giustificazione delle carenze ed incongruenze motivazionali, date in violazione anche dell'art. 3 del L. 241/90, rilevate nei giudizi dati all'elaborato del ricorrente, il fatto che il giudizio della Commissione sia il frutto di una valutazione effettuata sulla base di parametri tecnico-discrezionali, poiché ciò non la esime dal rendere “trasparente” il suo operato mettendo in condizione il candidato di comprendere il giudizio che lo riguarda il quale non deve ovviamente dimostrare di essere contraddittorio ed incongruente e non in grado di permettere di ricostruire l'iter motivazionale che ha portato ad attribuire un determinato punteggio e giudizio. Anche in tale senso è conforme la giurisprudenza secondo la quale “pur nell'esercizio della discrezionalità tecnica prevista dalla legge, la Commissione Giudicatrice, non avendo incluso il ricorrente nella graduatoria, avrebbe dovuto [almeno, ndr] complessivamente motivare la propria decisione fornendo, nell'ambito dei

criteri fissati, una chiave di lettura logica e comprensibile delle valutazioni effettuate, nel rispetto del principio costituzionale di cui all'art. 97" (TAR Lazio – Roma, Sez. III, 14793/2006). Sulla base di tali presupposti e sia alla luce di quanto esposto che di quanto ancora si sottoporrà all'attenzione di codesto Ecc.mo Collegio, il giudizio formulato dalla Commissione esaminatrice non potrà di certo ritenersi immune da censure. Certo emerge ictu oculi la violazione dei principi che informano l'attività amministrativa, così come enunziati non solo nelle norme costituzionali richiamate, ma anche dalla l. 241/90 che con l'art. 1 sancisce che tale attività "persegue i fini determinati dalla legge ed è retta da criteri di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza secondo le modalità previste dalla presente legge e dalle altre disposizioni che disciplinano singoli procedimenti, nonché dai principi dell'ordinamento comunitario".

V. VIOLAZIONE DI LEGGE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. N. 487/1994 T.U. 297/1994, DEL D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 VIOLAZIONE NOTA MIUR PROT. 14097 DEL 18.05.2016. ILLEGITTIMITA'. ILLEGITTIMITA' DEI PROVVEDIMENTI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AL REQUISITO DELLA SPECIFICA MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. ILLOGICITA', IRRAGIONevolezza, INCONGRUITÀ. CARENZA DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE LEGGE 241/1990 E VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA E DI CORRETTEZZA AMMINISTRATIVA. NONCHÉ DEI PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DIRITTO – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – INGIUSTIZIA MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE SOTTO DIVERSI PROFILI. SULLA CARENZA DI MOTIVAZIONE ASSENZA DI CRITERI RIGOROSI DI SVOLGIMENTO DELLE PROVE. VIOLAZIONE ARTT. 3, 24, 97 E 113 COST.. CONSIDERAZIONE PARZIALE ED INGIUSTA DEI SINGOLI PARAMETRI DI VALUTAZIONE, NONCHÉ DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.(ILLEGITTIMA SOMMINISTRAZIONE E DISCIPLINA DELLA PROVA ULTERIORE DI INFORMATICA).

Sempre relativamente ai parametri individuati per la valutazione DELLA PROVA vi sono da porre all'attenzione dell'Ecc.mo Collegio adito censure di legittimità. Tale modalità di svolgimento della prova orale confligge con la ratio applicata anche alle prove scritte e con quanto previsto dal TU n. 297/1994, art. 400, secondo cui la prova di informatica il cui voto è stato determinante nella

nostra vicenda, avrebbe dovuto essere semplicemente una prova di conoscenza, ma non una prova “pratica” ulteriore rispetto allo stesso orale, non prevista né disciplinata dal Bando, né da alcun altro provvedimento che ne abbia preventivamente definito quesiti, criteri, griglie e modalità, cosicché la ricorrente ha svolto una prova fisicamente nuova, lontana da tutti gli altri commissari, che ha determinato il non superamento della prova orale e del concorso, nonostante il superamento dello scritto, COME SE LA RICORRENTE DOVESSE conoscere programmi informatici e non semplicemente lo strumento del computer in armonia con il profilo epr cui stava concorrendo. Ciò in CONTRADDIZIONE E ILLOGICITA' RISPETTO all'art. 37 del TU sul pubblico impiego (l. 165/2001) il quale dispone che "1. A decorrere dal 1 gennaio 2000 i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni di cui all'[articolo 1](#), comma 2, prevedono **l'accertamento della conoscenza** dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse e di almeno una lingua straniera... 3. Per gli altri dipendenti delle amministrazioni dello Stato, con regolamento emanato ai sensi dell'[articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400](#), e successive modificazioni ed integrazioni, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sono stabiliti i livelli di conoscenza, anche in relazione alla professionalità cui si riferisce il bando, e le modalità per l'accertamento della conoscenza medesima. Il regolamento stabilisce altresì i casi nei quali il comma 1 non si applica". Nei pubblici concorsi è quindi prevista una conoscenza proporzionale al tipo di professionalità cui si ambisce e **nel caso dei dirigenti scolastici non è certo la approfondita conoscenza dei programmi tecnici di tipo informatico l'essenza del profilo concorsuale**. Da qui le modalità dello svolgimento della prova sono viziate per ingiustizia manifesta, eccesso di potere, illogicità, incongruenza . Pertanto, l'illegittimità va ravvisata NELLA CONTRADDITTORIETA' DELLA VALUTAZIONE ATTRIBUITA ALLA PROVA ORALE, RISPETTO AL superamento brillante dello scritto che PURE HA COMPORTATO APPUNTO L'USO DEL COMPUTER E RISPETTO ALLE MODALITÀ DELLA VERIFICA DELLA CONOSCENZA E AL VALORE ATTRIBUITO ILLEGITTIMAMENTE senza criteri, griglie e quesiti preventivi

ma purtroppo DETERMINANTE PER LA DECISIONE DI NON AMMETTERE LA RICORRENTE per violazione del dlgs 297/1995, art. 400, della l. 165/2001, nonché per violazione dello stesso BANDO. Così l'eccessivo peso dato a tale prova, sotto il profilo del punteggio attribuito, è stato per chi ricorre il motivo di non raggiungimento della soglia di sbarramento.

VI. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE LEGGE 11.02. 2019 N. 12, – D.M. 138/2017 – D.D.G. N. 1257/2017 ILLOGICITÀ – CONTRADDITTORIETÀ – MUTAMENTO DEL NUMERO DEI VINCITORI – MODIFICA CRITERI AMMISSIONE ALLE PROVE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA TUTELA DELL’AFFIDAMENTO. VIOLAZIONE DEL BANDO NELLA FASE DELLA CHIUSURA DEL CONCORSO E ATTRIBUZIONE DEL VOTO MINIMO.

Il decreto «semplificazione» (D L. n. 135/2018), convertito in L. 12/2019, è stato modificato l’intero assetto della procedura, in quanto, con l’eliminazione dalle prove selettive del «corso di formazione» il numero dei vincitori è passato da 2416 a 2900. Tale elemento, oltre a motivare le ragioni del ricorso per l’aumento delle chance di vittoria, ha invero un altro portato che scuote l’intero assetto della selezione. Infatti, l’aver eliminato una prova d’esame ed una selezione ha di fatto alterato l’intero processo che prevedeva parametri fissi (per numero di concorrenti o per risultato della prova) in ragione dell’obiettivo finale di selezionare 2416 vincitori. Ora se si modifica ex post tale ultimo decisivo dato, portandolo a 2900, è evidente che un tanto travolge i processi e i percorsi di selezioni posti nell’originario bando che avevano l’obbiettivo manifesto di raggiungere con il percorso di selezione progressivo, per l’appunto, 2416 candidati.

E' utile rammentare che in base all'art. Regolamento D.p.r. n. 3/1957 art. Art. 9 titolato “*Esito delle prove di esame*” in base al quale: *Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. La prova orale e le prove pratiche, non si intendono superate se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi in ciascuna di esse” e anche all'art 400, comma 11 del T.U. n. 297/1994*

Lo jus superveniens ha modificato il quadro che non è più legittimato dal D.M. 138/2017 nonché il D.D.G. n. 1259 del 23.11.2017 impone all'art. 10, comma 7 che l'operazione di costituzione della graduatoria di merito prevede che: “ *Il punteggio finale dei candidati si valuta in duecentotrentesimi e si ottiene dalla somma del voto della prova scritta, del voto della prova orale e del punteggio riportato nella valutazione dei titoli.*”, considerato anche l'aumento del numero dei partecipanti appare illegittimo non aver predisposto una valutazione complessiva delle prove effettuate, visto altresì che la preselezione ancorava il voto utile proprio alla posizione dell'ultimo ammesso nella quantità prevista di candidati.

Inoltre materia di concorso pubblico, non possiamo anche non richiamare l'attenzione sull'art. 97 della Costituzione che mostra un evidente favor per la procedura concorsuale, e vuole che nelle procedure ad evidenza pubblica va favorita la massima partecipazione possibile evitandosi l'apposizione di ingiustificate barriere preclusive; che la par condicio dei concorrenti è considerata condizione di legittimità di siffatti procedimenti e che l'interpretazione della normativa preferibile ad ogni altra è quella meglio in sintonia con il sistema ordinamentale e con i principi costituzionali.

Allora soltanto riesaminando il limite del punteggio utile per l'ammissione al concorso e consentendo una maggiore espansione del numero dei vincitori del procedimento concorsuale si garantisce l'imparzialità e la trasparenza della Pubblica Amministrazione; che anche il principio del buon andamento è rispettato soltanto ove la partecipazione allargata alla procedura concorsuale consenta alla P.A. di instaurare un rapporto organico con prescelti che possano individuarsi nei candidati professionalmente più capaci e preparati; che l'espansione del numero dei partecipanti va raccordato con la conseguente affermazione del principio meritocratico, nel nostro caso, invece, le modalità di svolgimento del concorso incidono negativamente sulla par condicio. Anche per tale motivo la procedura è radicalmente viziata.

ISTANZA DI NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Considerata l'impossibilità di individuare esattamente docenti controinteressati si chiede sin

da ora di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami nelle forme previste dall'art. 52, 2 co, c.p.a.

Tutto ciò premesso,

PQM

Si chiede all'ecc.mo Collegio l'accoglimento del presente atto di motivi aggiunti, nonché del ricorso principale, e per l'effetto l'annullamento dei provvedimenti impugnati di cui in epigrafe.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che la causa è di valore indeterminato ed è relativa a pubblico impiego.

Roma, 23 ottobre 2019

Avv. Elena Spina

Firmato da:
Elena Spina
Motivo:

Data: 13/11/2019 16:51:36